Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 8 agosto 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **423.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 246, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, è modificato nel senso che il quinto comma concernente l'abbreviazione di corso è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1978
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1978, n. **424.**

Modificazione allo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di dermatologia allergologica e professionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1978
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1978, n. 425.

Modificazioni allo statuto della « Federazione dei maestri del lavoro d'Italia », in Roma.

N. 425. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono approvate le modificazioni allo statuto della « Federazione dei maestri del lavoro d'Italia », in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, n. 1625.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1978.

Decadenza dalla nomina di un agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 24 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1977, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 14 novembre 1977, con il quale il dott. Amedeo Mach De Palmstein è stato nominato tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Visto l'art. 12 della legge 23 maggio 1956, n. 515, per effetto del quale l'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione da effettuarsi entro il termine massimo di quindici giorni dalla data di comunicazione della nomina, sotto pena di decadenza;

Vista la nota n. 365 del 20 aprile 1978, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova ha comunicato che il dott. Amedeo Mach De Palmstein non ha provveduto al versamento della predetta cauzione entro il termine stabilito;

Considerato che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata, ricorrono le condizioni per la dichiarazione di decadenza dalla nomina;

Sulla proposta del Ministro del tesoro:

Decreta:

Il dott. Amedeo Mach De Palmstein è dichiarato decaduto dalla nomina di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1978

LEONE

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1978
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 219

(6226)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1978.

Soppressione del vice consolato di 2ª categoria in El Jadida e della agenzia consolare di 2ª categoria in Safi (Marocco).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1971, con il quale veniva istituito in El Jadida (Marocco) un vice consolato di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 2 aprile 1952, con il quale veniva istituita in Safi (Marocco) una agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1978 il vice consolato di 2ª categoria in El Jadida (Marocco) è soppresso.

Art. 2.

A decorrere dal 1° maggio 1978 l'agenzia consolare di 2ª categoria in Safi (Marocco) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1978
Registro n. 451 Esteri, foglio n. 77

(5887)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 17 gennaio 1975 relativo alle autorizzazioni di importazione temporanea per carni bovine e suine.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 178, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1972, modificato con i decreti ministeriali 30 novembre 1972, 20 ottobre 1973, 17 gennaio 1975 e 22 gennaio 1976 (pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 16 agosto 1972 e nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 7 del 9 gennaio 1973, 275 del 24 ottobre 1973, 38 del 10 febbraio 1975 e 89 del 5 aprile 1976) concernente l'elenco delle merci ammissibili alla importazione temporanea su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali e l'elenco delle merci avocate;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche al citato decreto ministeriale 17 gennaio 1975, relativo ad alcuni prodotti dei settori delle carni bovine e delle carni suine, a seguito dell'intervenuta scadenza dei regolamenti numeri 1853/74 e 1854/74 del 16 luglio 1974 e della direttiva 74/474/CEE del 17 settembre 1974 del consiglio delle Comunità europee, concernenti il regime di perfezionamento attivo per prodotti dei settori delle carni bovine e suine;

Considerato che è opportuno mantenere l'avocazione alle amministrazioni centrali del rilascio delle autorizzazioni di importazione temporanea di alcuni prodotti dei settori delle carni bovine e delle carni suine;

Ritenuto il parere espresso dal comitato consultivo di cui all'art. 221 del citato testo unico nella seduta del 1° marzo 1978;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 17 gennaio 1975 è sostituito dal seguente:

« Ai sensi dell'art. 178, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è avocato il rilascio delle autorizzazioni di importazione temporanea per le merci di cui all'elenco allegato al presente decreto.

L'avocazione di cui al precedente comma si applica anche nei casi previsti alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 177 del citato testo unico ».

Art. 2.

L'elenco delle merci allegato al decreto ministeriale 17 gennaio 1975 è sostituito da quello allegato al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro del commercio con l'estero
OSSOLA

ELENCO DELLE MERCI LA CUI TEMPORANEA IMPORTAZIONE E' AVOCATA AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 178 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DOGANALE APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 GENNAIO 1973, N. 43.

Voce doganale	Descrizione delle merci
01.02 A II	Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura
01.03 A II	Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura
02.01 A II	Carni commestibili, della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate
02.01 A III a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate
02.01 B II b)	Frattaglie commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate
02.01 B II c)	Frattaglie della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate
02.05 A e B	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca) e grasso di maiale non pressato nè fuso, nè estratto con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
02.06 B	Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate
02.06 C I a)	Carni commestibili della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate
02.06 C I b)	Frattaglie commestibili della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate.

(6358)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1978.

Concessione fino al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MTC, in Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. MTC di Frosinone;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. MTC di Frosinone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6374)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MTC, in Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. MTC di Frosinone;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. MTC di Frosinone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 22 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6375)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1978.

Autorizzazione all'esattoria di Ancona al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici;

Vista l'istanza con la quale la Banca popolare delle province di Ancona e Macerata ha chiesto, per l'esattoria di Ancona, l'autorizzazione all'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti per il rilascio delle quietanze per i versamenti diretti;

Ritenuto che nei confronti del predetto istituto e per la menzionata esattoria di Ancona, in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettrocontabili con le quali il servizio esattoriale viene espletato, ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Preso atto che il competente ispettorato compartimentale delle imposte dirette, nell'esprimere il proprio parere favorevole alla emanazione del provvedimento, ha assicurato la perfetta rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale, nonchè degli interessi dei contribuenti;

Decreta:

Articolo unico

La Banca popolare delle province di Ancona e Macerata, quale titolare dell'esattoria di Ancona, è autorizzata ad usare, a decorrere dal 1° gennaio 1979, per il rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti, il bollettario approvato con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 ottobre 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1978

Il Ministro: MALFATTI

(6359)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1978.

Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, contenente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 2 aprile 1962, n. 162, concernenti modificazioni dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1975 riguardante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1977 riguardante modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 1975 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

La dichiarazione dei crediti di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, deve essere fatta alla Banca d'Italia o ad una delle aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie entro trenta giorni dalla data della costituzione dei crediti stessi, o dalla data in cui i creditori siano divenuti residenti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge stesso, salvo che non sia diversamente disposto dal Ministero del commercio con l'estero, e deve indicare l'importo e la condizione di esigibilità del credito, nonché il nome e la residenza o la sede del debitore.

La dichiarazione delle variazioni nei crediti di cui sopra deve essere fatta secondo le modalità determinate dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

La riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti verso non residenti di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, debbono aver luogo, salvo deroghe disposte dal Ministero del commercio con l'estero, come segue:

a) a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi a non residenti:

se in via posticipata, entro centoventi giorni (o quattro mesi solari) dalla data della esportazione delle merci o dalla prestazione dei servizi;

se in via anticipata, entro i trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) che precedono la data dell'esportazione delle merci o della prestazione dei servizi;

b) a fronte di importazioni di merci o prestazioni di servizi da non residenti a residenti:

se in via posticipata entro trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) dalla data della importazione delle merci o della prestazione dei servizi;

se in via anticipata entro i centoventi giorni (o quattro mesi solari) che precedono la data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi;

c) nei casi diversi da quelli sopra indicati, secondo le disposizioni emanate di volta in volta dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 3.

La cauzione o la sostitutiva fidejussione prevista dall'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e successive modificazioni, è stabilita nella misura del 5 per cento del controvalore in lire del pagamento da eseguire in via anticipata a fronte di importazioni di merci.

Il limite massimo del valore delle merci da importare con regolamento in via anticipata, al disotto del quale non è richiesta la cauzione o la sostitutiva fidejussione, è fissato in lire 10 milioni.

Art. 4.

Sono autorizzate a rilasciare la fidejussione prevista dall'art. 2, comma secondo, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, la Banca d'Italia e le banche autorizzate a fungere da sue agenzie.

Sono altresì autorizzate a rilasciare la predetta fidejussione tutte le aziende di credito con patrimonio non inferiore a 100 milioni di lire.

Art. 5.

La riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti verso i non residenti di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, devono essere effettuati, qualunque sia la moneta in cui sono espressi, nel modo seguente:

a) nelle valute dei conti previsti dal decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e successive modificazioni, attraverso i conti stessi;

b) in lire, attraverso i « conti esteri » in lire aperti al nome di non residenti sui libri della Banca d'Italia o di aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie;

c) in lire attraverso i conti in lire aperti al nome di non residenti presso qualsiasi banca italiana, per il regolamento di operazioni concenenti investimenti o disinvestimenti, secondo le disposizioni vigenti;

d) secondo le altre procedure e modalità stabilite di volta in volta dal Ministero del commercio con l'estero.

I « conti esteri » in lire di cui al punto *b*) del precedente comma sono accreditati mediante il ricavo di cessioni delle valute estere di cui al decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e successive modificazioni, mediante prelievi da altri « conti esteri » in lire ovvero per pagamento di debiti da parte di residenti.

I « conti esteri » in lire sono addebitati per effettuare acquisti delle valute estere di cui al decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e successive modificazioni, ovvero per effettuare pagamenti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica o all'estero.

Art. 6.

Le cessioni, gli acquisti ed ogni altro atto di disposizioni tra residenti e non residenti aventi per oggetto titoli azionari e obbligazioni stilati in lire possono essere effettuati alla condizione che i relativi pagamenti abbiano luogo in conformità alle disposizioni emanate dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 7.

I titoli azionari e obbligazionari stilati in lire dei quali i non residenti siano divenuti proprietari in dipendenza delle operazioni previste al precedente art. 6

debbono essere immessi in depositi aperti a nome degli aventi diritto presso qualsiasi banca con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 8.

L'immissione in deposito, il prelevamento, l'esportazione e la reimportazione dei titoli di cui al precedente art. 7 devono essere effettuati con la osservanza delle formalità prescritte dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 9.

Ai residenti è consentito di assumere partecipazioni, anche mediante acquisto di titoli azionari, in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica, nei limiti e con le modalità stabiliti dal Ministero del commercio con l'estero.

I residenti possono cedere all'estero le partecipazioni predette.

Il regolamento del prezzo dell'acquisto e della cessione delle partecipazioni deve essere effettuato, per il tramite della Banca d'Italia o delle aziende autorizzate a fungere da sue agenzie, secondo le disposizioni previste ai commi *a*) e *b*) del precedente art. 5.

I residenti possono cedere, per il tramite delle banche sopra precisate, ad altri residenti, contro lire, le partecipazioni assunte all'estero, purché nei cessionari sussistano tutte le condizioni stabilite dal Ministero del commercio con l'estero per l'assunzione della partecipazione.

Art. 10.

I residenti possono acquistare e vendere per il tramite della Banca d'Italia o delle aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie titoli azionari ed obbligazionari omessi o pagabili all'estero, quotati nei listini pubblicati dalle borse valori ufficiali estere.

Il regolamento del prezzo dell'acquisto e della vendita dei titoli deve aver luogo per il tramite delle banche di cui al comma precedente, secondo le disposizioni previste ai comma *a*) e *b*) del precedente art. 5.

I residenti possono negoziare tra loro contro lire i titoli predetti per il tramite delle banche sopra precisate.

Art. 11.

I residenti, salvo deroghe accordate dal Ministero del commercio con l'estero, hanno l'obbligo di costituire in deposito a custodia a loro nome, presso la Banca d'Italia o presso le aziende di credito autorizzate a fungere da suo agente, i titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero di cui siano comunque divenuti proprietari.

Il deposito può essere costituito anche presso banche dell'estero, a nome delle aziende di credito di cui al comma precedente, per conto degli aventi diritto.

Art. 12.

Le partecipazioni, l'acquisto dei titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero previsti ai precedenti articoli 9 e 10 nonché ogni altra operazione relativa a trasferimento di capitali all'estero a scopo di investimento sono subordinati, salvo deroghe disposte dal Ministero del commercio con l'estero, al versamento da parte del residente, in un deposito vincolato infruttifero presso la banca che interviene nell'operazione, di lire italiane nei limiti e con le modalità stabiliti dal Ministero del commercio con l'estero.

La cessione contro lire ad altri residenti, per il tramite della Banca d'Italia o delle aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie, degli investimenti di cui al precedente comma, è subordinata, per i cessionari, salvo deroghe disposte dal Ministero del commercio con l'estero, alla medesima condizione prevista nello stesso comma indipendentemente dall'epoca dell'avvenuto investimento originario all'estero.

Art. 13.

L'esportazione da parte dei viaggiatori che si recano all'estero di titoli di credito nonché di biglietti di Stato o di banca esteri è autorizzata entro i limiti e alle condizioni seguenti:

a) l'esportazione di biglietti di Stato o di banca esteri, nonché di titoli di credito stilati in valuta estera, da parte di residenti per scopi di turismo, affari o cura, è ammessa fino al limite massimo del controvalore di lire italiane settecentocinquantamila per anno solare, con la osservanza delle modalità stabilite dal Ministero del commercio con l'estero;

b) l'esportazione, da parte di non residenti, di titoli di credito emessi o pagabili all'estero o stilati in valuta estera, di biglietti di Stato o di banca esteri nonché di assegni e lettere di credito emessi da banche all'estero sulla Banca d'Italia o su aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie è ammessa entro i limiti della precedente importazione effettuata dai viaggiatori stessi o dell'ammontare legittimamente acquistato in Italia, comprovati secondo le modalità stabilite dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 14.

L'importazione, con qualsiasi mezzo effettuata, di titoli di credito emessi o pagabili all'estero, nonché di biglietti di Stato o di banca esteri aventi corso legale, è libera.

L'importazione di monete metalliche estere aventi corso legale, escluse quelle d'oro, è libera se non comporta pagamento.

Art. 15.

Sono abrogati:

decreto ministeriale 22 dicembre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1975, n. 343), riguardante norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'estero;

decreto ministeriale 12 ottobre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1977, n. 281), riguardante modificazione al decreto ministeriale 22 dicembre 1975 recante norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'estero.

Art. 16.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di detta pubblicazione.

Roma, addì 7 agosto 1978

Il Ministro: OSSOLA

(6488)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1551/78 della commissione, del 5 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1552/78 della commissione, del 5 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1553/78 della commissione, del 5 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1554/78 della commissione, del 5 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1555/78 della commissione, del 5 luglio 1978, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 1556/78 della commissione, del 5 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1727/70 relativo alle modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio per quanto riguarda le condizioni di presentazione del tabacco.

Regolamento (CEE) n. 1557/78 della commissione, del 5 luglio 1978, relativo alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di conserve di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 nonché abrogazione del regolamento (CEE) n. 2311/77.

Regolamento (CEE) n. 1558/78 della commissione, del 5 luglio 1978, che fissa il prezzo per la vendita a prezzo ridotto di conserve di carni bovine detenute dall'organismo d'intervento danese a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale.

Regolamento (CEE) n. 1559/78 della commissione, del 5 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 571/78 concernente il regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1560/78 della commissione, del 5 luglio 1978, relativo alla comunicazione dei corsi di talune varietà di pesche.

Regolamento (CEE) n. 1561/78 della commissione, del 5 luglio 1978, che deroga, per l'inizio della campagna 1978-79, alle norme di qualità applicabili ad alcune varietà di mele e pere da tavola.

Pubblicati nel n. L 184 *del* 6 *luglio* 1978.

(170/C)

Regolamento (CEE) n. 1562/78 del consiglio, del 29 giugno 1978, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo alla attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

Regolamento (CEE) n. 1563/78 del consiglio, del 29 giugno 1978, che fissa, nel settore dell'olio d'oliva, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento per la campagna di commercializzazione 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 1564/78 del consiglio, del 29 giugno 1978, che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo rappresentativo di mercato, del prezzo d'intervento e del prezzo d'entrata dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 1565/78 della commissione, del 6 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1566/78 della commissione, del 6 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1567/78 della commissione, del 6 luglio 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1568/78 della commissione, del 6 luglio 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1569/78 della commissione, del 6 luglio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1570/78 della commissione, del 4 luglio 1978, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2742/75 per quanto concerne le restituzioni alla produzione per i prodotti amidacei e che abroga il regolamento (CEE) n. 2026/75.

Regolamento (CEE) n. 1571/78 della commissione, del 30 giugno 1978, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dagli organismi d'intervento tedesco e italiano.

Regolamento (CEE) n. 1572/78 della commissione, del 5 luglio 1978, che ripristina nella Danimarca gli acquisti all'intervento di carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 1573/78 della commissione, del 6 luglio 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1574/78 della commissione, del 5 luglio 1978, che subordina le importazioni di taluni prodotti tessili provenienti dalla Grecia ad alcune restrizioni quantitative.

Regolamento (CEE) n. 1575/78 della commissione, del 6 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 785/67/CEE relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1576/78 della commissione, del 6 luglio 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1577/78 della commissione, del 6 luglio 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1578/78 della commissione, del 6 luglio 1978, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1579/78 della commissione, del 6 luglio 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1580/78 della commissione, del 6 luglio 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1476/78 della commissione, del 29 giugno 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1978, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato (« Gazzetta Ufficiale » n. L 176 del 30 giugno 1978).

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1514/78 della commissione, del 30 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2793/77 relativo alle modalità d'applicazione dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali esclusi i giovani vitelli (« Gazzetta Ufficiale » n. L 178 del 1° luglio 1978).

Pubblicati nel n. L 185 *del* 7 *luglio* 1978.

(171/C)

Regolamento (CEE) n. 1581/78 della commissione, del 6 luglio 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 187 *del* 10 *luglio* 1978.

(172/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Brindisi di Montagna

Con decreto 15 luglio 1978, n. 1843, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio delle Stato di terreno ex alveo del fiume Basento in comune di Brindisi di Montagna (Potenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 particella di nuova formazione fronteggiante il mappale 151 della superficie di mq 7.400, ed indicato nella planimetria rilasciata il 2 maggio 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6336)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Caorso

Con decreto 8 aprile 1978, n. 415, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo abbandonato del fiume Po in comune di Caorso (Piacenza) segnato nel castasto del comune medesimo al foglio n. 38 mappale 2/parte, della superficie di Ha 2.64.00 ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 aprile 1977 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6337)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Clusone

Con decreto 11 aprile 1978, n. 418, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale in comune di Clusone (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9/c mappale 225 sub. 1/2 della superficie di mq 282 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 3 aprile 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6338)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Novara

Con decreto ministeriale 30 giugno 1978 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Novara viene prorogata al 30 giugno 1979 e l'avv. Giuseppe Paolo Uglietti viene confermato nell'incarico di commissario governativo dell'ente, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 1° luglio 1975.

Al predetto commissario sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1978, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(6291)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'associazione « American Community School of Milan », in Milano, ad accettare alcune donazioni

Il prefetto della provincia di Milano, con decreto 13 maggio 1978, prot. n. 3451 - div. I, ha autorizzato l'associazione « American Community School of Milan », in Milano, via Bezzola n. 6, ad accettare la donazione di dollari USA 100.000 disposta in suo favore dall'ente morale « The American Community School of Milan, Inc. », in 1105 North Market Street, Wilmington, Delaware (U.S.A.).

(5980)

Il prefetto della provincia di Milano, con decreto 17 aprile 1978, prot. n. 2590 - div. I, ha autorizzato l'associazione « American Community School of Milan », in Milano, via Bezzola n. 6, ad accettare le seguenti donazioni:

L. 4.200.000 dalla Johnson e Higgins S.p.a.;
L. 8.400.000 dalla Colgate - Palmolive;
L. 10.384.000 dalla First National Bank of Chicago;
L. 10.000.000 dalla Rohm e Haas Italia;
dollari 7.129,50 fondazione I.D.E.A.;
dollari 15.500,00 dal Governo degli Stati Uniti d'America;
dollari 2.500,00 dal Governo degli Stati Uniti d'America.

(5982)

Il prefetto della provincia di Milano, con decreto 17 aprile 1978, prot. n. 2559 - div. I, ha autorizzato l'associazione « American Community School of Milan », in Milano, via Bezzola n. 6 ad accettare la donazione di dollari 15.000 disposta in suo favore dall'ente morale « The North Market Street », Wilmington, Delaware (U.S.A.).

(5981)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 16 maggio 1978 dal sig. Lovrinic Giordano, nato a Pisino (Pola) il 1° dicembre 1941, residente a Trieste, in via Vasari, 12, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Laurini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Lovrinic Giordano è ridotto nella forma italiana di Laurini.

La predetta riduzione si estende anche al cognome Lovrinic acquisito dalla moglie Nadisic Maria nata a Pisino il 15 agosto 1947.

Uguale riduzione è disposta poi nei confronti delle figlie:

1) Lovrinic Adriana, nata a Pisino il 14 maggio 1966;
2) Lovrinic Luisa, nata a Trieste il 24 maggio 1971.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 29 giugno 1978

p. *Il prefetto*: Ruggiero

(5741)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 18 maggio 1978 dal sig. Katarinčič Emilio nato a Pinguente (Pola) il 19 ottobre 1930, residente a Trieste, in via Molino a Vento, 7, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cattarini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Katarinčič Emilio è ridotto nella forma italiana di Cattarini.

La predetta riduzione si estende anche al cognome Katarinčič acquisito dalla moglie dell'istante, signora Taddei Giulia, nata a Pola il 18 febbraio 1931.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 29 giugno 1978

p. *Il prefetto*: Ruggiero

(5742)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di dattilografo di terza classe da inquadrare nella qualifica di archivista-dattilografo del ruolo amministrativo per gli uffici di Roma.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 70, concernente «le disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente» e delle norme regolamentari vigenti presso l'I.N.A.I.L., un concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di dattilografo di 3ª classe da inquadrare nella qualifica di archivista dattilografo del ruolo amministrativo per gli uffici di Roma.

Il venti per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale della qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo che sia in possesso del titolo di studio richiesto al successivo art. 2 e risulti in servizio presso l'Istituto alla data di cadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito all'art. 3 del presente bando.

I posti di cui al precedente comma che non siano conferibili a norma del comma medesimo, saranno coperti mediante assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati estranei all'Istituto risultati idonei nel concorso.

I posti messi a concorso sono stati determinati avuto riguardo a quelli da conferire, per chiamata diretta, agli aventi diritto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 o agli altri limiti massimi di età indicati dalle leggi speciali vigenti in materia; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto;

c) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver tenuto buona condotta;

e) sana e robusta costituzione fisica;

f) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo art. 3.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dalla direzione generale dell'Istituto.

Art. 3.

Presentazione delle domande Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato, a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto Servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 11,30 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 1, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso indicati dalle leggi speciali vigenti in materia;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

e) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento presentate nei primi cinque anni di servizio, secondo quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 11;

l) di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, sarà loro assegnata;

m) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

n) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni;

o) qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dello Istituto, sarà composta come segue:

Presidente:

il presidente dell'Istituto o un consigliere di amministrazione dell'Istituto.

Membri:

un consigliere di amministrazione dell'Istituto;

due esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame, da scegliersi, anche se non in attività di servizio, nelle seguenti categorie: funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente ovvero magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o magistrati ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparate ovvero docenti universitari ovvero insegnanti di ruolo dello Stato di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

un esperto di dattilografia;

due funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale con qualifica non inferiore a dirigente.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale con qualifica di collaboratore o di assistente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto sostituire i componenti della commissione in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova pratica di dattilografia consistente nella copiatura di un brano letterario, commerciale o burocratico alla velocità di 250 battute al minuto primo nonchè nella copiatura di un prospetto con incolonnamento di numeri;

una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente bando.

Le date di svolgimento della prova pratica e della prova scritta saranno comunicate con preavviso di almeno quindici giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà la durata delle prove di esame.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova pratica.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova scritta sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova pratica.

La prova scritta non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno sei decimi.

Il risultato di tale prova sarà parimenti comunicato ai concorrenti a mezzo di lettera raccomandata.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio riportato nella prova pratica con quello ottenuto nella prova scritta.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza Documentazione

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito o di precedenza (riserva di posti) nella nomina, i concorrenti che avranno superato la prova scritta dovranno presentare o far pervenire entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti prescritti dall'allegato 3.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

I benefici di cui trattasi non verranno applicati nei confronti di quei candidati che avranno prodotto documenti diversi da quelli specificati al citato allegato 3 ovvero documenti irregolarmente redatti.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei, nomina in ruolo dei vincitori.

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale, tenuto conto delle preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, documentate ai sensi del precedente art. 7, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nonchè del superamento del periodo di prova previsto al quinto comma del presente articolo, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso, fissandone la decorrenza.

I vincitori del concorso nominati in ruolo, i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata alla data prefissata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

La direzione generale dell'Istituto provvederà ad effettuare l'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e ad adottare i provvedimenti conseguenti, nonchè quelli concernenti la dichiarazione di decadenza dalla nomina dei vincitori.

La direzione generale medesima provvederà, altresì, ad accertare il superamento del periodo di prova che ha la durata di sei mesi eventualmente prorogabile di altri sei mesi; al termine di tale periodo, in caso di esito sfavorevole, il presidente dell'Istituto dichiarerà la risoluzione del rapporto con provvedimento motivato.

Durante il periodo di prova agli interessati sarà corrisposto il trattamento economico indicato al secondo comma del successivo art. 11.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.

Documentazione di nomina

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire i sotto elencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado in originale o copia autenticata;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 35 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite purchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari indicati dalle leggi speciali vigenti in materia, dovranno produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei prescritti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto, a termine del precedente articolo 7 e nelle forme prescritte nell'allegato 3 i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito o della precedenza (riserva di posti) nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

c) certificato in carta bollata dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata; il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) certificati dei carichi pendenti, in carta bollata, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

i) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che, secondo quanto è prescritto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi la attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio o invalidi del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dello art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati e invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori, che non siano già dipendenti di ruolo dell'Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.I.L., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto, compresi quelli indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), anche se di data anteriore a tre mesi.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dalle disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, nonchè dal regolamento organico del personale.

Ai vincitori assunti in servizio con la qualifica di dattilografo di 3ª classe, alla quale corrisponde, ai sensi dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976, quella di archivista-dattilografo del ruolo amministrativo, sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto appartenente alla qualifica di archivista-dattilografo del ruolo amministrativo, classe iniziale.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Art. 12.

Nomina degli idonei

Nel caso che alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dichiara la rinuncia o la decadenza, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria di merito, il comitato esecutivo ha facoltà di nominare, ai posti che risulteranno vacanti, i concorrenti idonei nel numero ritenuto di volta in volta necessario, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Avvertenza: secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge n. 355 del 14 agosto 1974, i concorrenti che siano stati collocati anticipatamente a riposo in qualità di pubblici dipendenti, ai sensi della legge n. 336 del 24 maggio 1970 e del citato decreto-legge n. 261 del 1974, non possono in caso di vincita del concorso, conseguire la nomina.

Roma, addì 25 luglio 1978

Il presidente: ORLANDI

Il direttore generale: ZANIBELLI

ALLEGATO 1

Schema di domanda
Raccomandata R.R.

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L.
Servizio del personale - Via IV Novembre n. 144 00187 ROMA

.l. sottoscritt. (1) . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) nat. a . . il . . . (2) . domanda di essere ammess. a partecipare al concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di dattilografo di 3ª classe da inquadrare nella qualifica di archivista-dattilografo del ruolo amministrativo per gli uffici di Roma.

A tal fine .l. sottoscritt. dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perché:

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ;

d) di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di (3)

e) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi precedente penale (4);

f) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso
e di essere cessat. a causa di (5) . . . . . .;

g) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione:

I. sottoscritt. dichiara, inoltre:

di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, gli verrà assegnata;

di essere residente nel comune di
provincia di . . . . . (6).

I. . sottoscritt. dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione e alla impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

I. sottoscritt. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7):

(cognome e nome) (via, piazza, ecc.)

(codice avviamento postale) (località, provincia)

I. sottoscritt. si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che lo Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali e telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data

Firma (8)
(autentica)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L. indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(4) In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(5) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 2

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo lo inizio della prova pratica o dopo la lettura del tema non saranno ammessi alle prove medesime.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portanti il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Durante la prova pratica e la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Ai concorrenti saranno consegnati in aula, unitamente ai fogli di cui al punto 4), due buste di uguale colore: una grande ed una piccola, quest'ultima contenente un cartoncino bianco, nel quale dovranno scrivere, prima dell'inizio della prova, il proprio cognome (in stampatello e prima del nome), il nome, nonchè la data e il luogo di nascita.

Il cartoncino dovrà essere lasciato in vista sul banco unitamente al documento di identità personale.

6) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, dovrà porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti.

Dopo di che, dovrà presentarsi agli incaricati della vigilanza ai quali dovrà far riscontrare, sempre sulla scorta del documento di identità, i dati scritti sul cartoncino.

Effettuato tale controllo, gli incaricati della vigilanza, alla presenza del concorrente, porranno il cartoncino nella busta piccola che, dopo averla chiusa, porranno in quella grande; quindi, dopo aver chiuso la busta grande, consegneranno questa ultima al presidente della commissione giudicatrice o a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 3

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA DOCUMENTAZIONE

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dello art. 7 sono i seguenti:

A) *Ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito*:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione

oppure

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra

oppure

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra

oppure

dichiarazione rilasciata dalla Direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione

oppure

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa

oppure

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, numero 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142

oppure

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851

oppure

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto

oppure

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato e del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto

oppure

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido civile per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del cadidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851

oppure

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulta la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto. a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri o delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani o attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.I.L.: dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati e vedove con o senza prole:

stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

24) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme (art. 31, legge 31 maggio 1975, n. 191):

certificato della competente autorità militare.

B) *Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva di posti)*:

gli ex combattenti e categorie assimilate nonchè i cittadini reduci dalla deportazione o dall'internamento:

documentazione come al n. 20), lettere *a*) e *b*).

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni documento prodotto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

(6367)

PROVINCIA DI TRENTO

Sostituzione di due componenti la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione vacante nel comune di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 8934 dell'11 novembre 1977, con la quale era stata nominata la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione vacante nel comune di Trento;

Vista la comunicazione n. 893.8 del 3/22 marzo 1978 dalla quale risulta:

1) l'impossibilità da parte del prof. Ennio Seren, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica medico-veterinaria dell'Università degli studi di Milano, alla partecipazione alle operazioni di concorso per gravi motivi di salute;

2) la sopravvenuta impossibilità del prof. Lino Nardelli a far parte della commissione in menzione in quanto non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto relativo alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in oggetto;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4336, del 26 maggio 1978;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474;

Decreta:

Sono nominati componenti della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione vacante nel comune di Trento:

1) il prof. Franco Scatozza, direttore dell'istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Pavia, in sostituzione del prof. Ennio Seren;

2) il prof. Giuseppe Corsico, docente di ispezione alimenti di origine animale della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano in sostituzione del prof. Lino Nardelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

Trento, addì 16 giugno 1978

Il presidente: GRIGOLLI

(5859)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Concorso ad un posto di assistente di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(2781/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di oculistica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(2782/S)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(2795/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL S. GIOVANNI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel S. Giovanni (Piacenza).

(2793/S)

OSPEDALE PER MALATTIE INFETTIVE « D. COTUGNO » DI NAPOLI

Concorso ad un posto di assistente infettivologo addetto al pronto soccorso, accettazione ed osservazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente infettivologo addetto al pronto soccorso, accettazione ed osservazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(2770/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e sei posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(2774/S)

OSPEDALE CIVILE ED ISTITUTI RIUNITI DI CASTELLANETA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castellaneta (Taranto).

(2792/S)

RIUNITI OSPEDALI « S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE » DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(2791/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

due posti di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(2783/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro di riabilitazione motoria e funzionale;

tre posti di assistente di medicina generale addetti al centro di riabilitazione motoria e funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(2785/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782200)